

*cll*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 173/A III<sup>a</sup> Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI PER FAVORIRE LA  
RIPRESA PRODUTTIVA DELLE AZIENDE AGRICOLE DELLA  
REGIONE DANNEGGIATE DALLE GELATE DEL 2/3/4 GENNAIO  
1979.

ad iniziativa dei Consiglieri

Antonio dell'Aquila

*Antonio Dell'Aquila*

Antonio Ventura

*Antonio Ventura*

Antonio Somma

*Antonio Somma*

Giuseppina Caramia

*Caramia Giuseppina*

Antonio Ricciato

*Ricciato Antonio*

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	<u>4503</u>	

con L.R. 21/6/1980, n°75, il Consiglio Regionale decideva di finanziare un programma straordinario di interventi tendente a favorire la rapida ripresa produttiva ed occupazionale delle aziende agricole ubicate in quelle zone nelle quali, in seguito ai danni provocati dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979, si rese necessario procedere ad un diffuso svellimento di coltivazioni legnose.

Il programma prevedeva la concessione di contributi per conseguire le seguenti finalità:

- a) agevolare il reimpianto delle coltivazioni legnose divelte in seguito alle gelate;
- b) integrare i redditi degli operatori agricoli danneggiati, negli anni immediatamente successivi al reimpianto;
- c) favorire ed orientare le riconversioni produttive.

Quest'ultimo obiettivo, quello delle riconversioni, si intendeva realizzarlo fornendo contributi fino ad un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per impiantare coltivazioni legnose appartenenti a specie diverse da quelle divelte; queste, dovevano essere individuate

dalla Giunta Regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, entro due mesi dall'entrata in vigore della Legge n.75/1980 e quindi prima del 20 agosto 1980.

Le domande di contributo dovevano essere inoltrate entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge e, quindi, 30 giorni dopo della decisione della Giunta relativa alla individuazione delle coltivazioni sostitutive.

La Giunta, però, non ha adottato tempestivamente i provvedimenti di sua competenza, per cui allo scadere del termine previsto per la presentazione delle domande, i danneggiati dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979 non erano in condizione di conoscere quali coltivazioni legnose potevano impiantare.

Questo stato di attesa e di indeterminazione, unito alla sfiducia intanto determinatasi per il mancato pagamento dei benefici previsti dalla legge n°19/1979, non verificatosi neppure alla data odierna, ha impedito a molti imprenditori di inoltrare<sup>le</sup> domande.

Pertanto, e non per colpa degli operatori agricoli, la legge 75/1980, non ha raggiunto completamente le finalità che si proponeva, che era quella di favorire il rapido ripristino di coltivazioni attive ed intensive in zone ove si erano verificati svellimenti dell'ordine del 70-80% della superficie arborata prima esistente.

La presente proposta di legge, mira, appunto, ad ovviare agli inconvenienti precedentemente lamentati e a dare la possibilità ai danneggiati che per i motivi suddetti non hanno presentato le domande, di inoltrarle ora, sulla base delle indicazioni scaturite dalla deliberazione di Giunta n° 3099 del 17/4/80.

Per accelerare l'erogazione dei contributi e, quindi, per rendere più efficace il ripristino, è stato previsto:

- che a tutti gli adempimenti richiesti per l'applicazione della presente proposta di legge debbono provvedere gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura (art.2);
- di estendere la possibilità di ottenere gli acconti in corso d'opera stabiliti con la L.R. 54/1981, anche ai beneficiari della presente proposta di legge nonché a tutti coloro che eseguono lavori di miglioramento fondiario col contributo regionale, compresi quelli previsti dalla L.R. n°75/1980.

10/11/81

Antonio dell'Aquila

Antonio Ventura

Antonio Somma

Giuseppina Caramia

Antonio Ricciato

*Antonio dell'Aquila*

*Antonio Ventura*

*Antonio Somma*

*Caramia Giuseppina*

*Ricciato Antonio*

- art.1 -

Finalità

Allo scopo di conseguire le finalità previste dall'art.1 della L.R.21/6/1980, n°75, ai soggetti previsti dall'art. 3 della medesima Legge, che ne facciano richiesta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi gli incentivi stabiliti con lo art.2 della L.R.75/80.

- art.2 -

Esercizio delle funzioni amministrative

Per l'attuazione della presente Legge si applicano le disposizioni dell'art.5 della L.R. 21/6/1980,n° 75.

- art. 3 -

Anticipazioni ed acconti

Le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art.5 della L.R. 31/8/1981, n° 54, si applicano a tutte le leggi regionali aventi per oggetto la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario.

- art. 4 -

Norma finanziaria

La spesa iscritta nel bilancio della Regione per il 1980 per l'applicazione della L.R. 21/6/1980, n°75, e non impegnata, sarà reiscritta in apposito capitolo con identica denominazione, da istituire nel bilancio di previsione per l'anno 1981.

Da tale stanziamento sono tratti anche i fondi per l'applicazione della presente legge.

Per l'ulteriore spesa derivante dalle disposizioni della presente legge, è istituito nel bilancio della Regione per l'anno 1981 un capitolo di spesa intitolato "Spesa per ulteriori interventi straordinari per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2-3-4 gennaio 1979", con uno stanziamento di £. 200.000.000= che sarà coperto prelevando pari importo dal cap. 16202.

Antonio dell'Aquila

Antonio Ventura

Antonio Somma

Giuseppina Caramia

Antonio Ricciato

*Antonio dell'Aquila*

*Antonio Ventura*

*Antonio Somma*

*Giuseppina Caramia*

*Antonio Ricciato*

COMITATO REGIONALE  
Trasmissione  
liare permanente il 11.11.81  
Consiglio Regionale